

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2424

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato SCALTRITTI

Disciplina dell’istituzione di nuove case da gioco
sul territorio nazionale

Presentata il 26 febbraio 2002

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Nelle precedenti legislature molti parlamentari hanno presentato, a decorrere dagli anni cinquanta, vari progetti di legge tendenti ad intervenire in una materia alquanto delicata, ma che era giustamente ritenuta meritevole di norme legislative atte a riportare regole precise in un settore che, pur vedendo funzionanti sul territorio nazionale ben quattro case da gioco, non era (e non è!) supportato da alcuna legge che ne prevedesse la presenza e dettasse i criteri di controllo della loro gestione.

Infatti queste quattro case da gioco sono operanti, pur in presenza degli articoli da 718 a 722 del codice penale che vietano espressamente il gioco d’azzardo su tutto il territorio nazionale, senza che vi sia una legge che deroghi espressamente — come necessario in materia penale — a questo divieto, né, tantomeno, che ne pre-

veda l’esistenza e detti le norme del loro funzionamento.

Alcuni comuni che intendevano sviluppare l’economia turistica dei loro territori con l’apertura di nuove case da gioco, nel lontano 1969 si associarono dando vita all’Associazione nazionale per l’incremento turistico (ANIT), che oggi associa 21 comuni turistici ed ha sede a Bagni di Lucca e avviarono una serie di iniziative atte a sensibilizzare al problema l’opinione pubblica, la magistratura e soprattutto le forze politiche.

Nel 1981 due comuni aderenti all’ANIT (Bagni di Lucca e Sorrento) presero alcune iniziative giudiziarie che portarono la magistratura competente a sollevare dubbi di legittimità costituzionale sulle autorizzazioni ministeriali in base alle quali era stata consentita l’apertura dei *casinò* di San Remo, Venezia e Campione d’Italia e

sulla delibera del consiglio regionale della Valle d'Aosta che autorizzava l'apertura del *casinò* di Saint Vincent.

Chiamata in causa su questo specifico argomento, la Corte costituzionale si pronunciò con la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985, nella quale dichiarava formalmente « (...) mentre è messa in grado di esaminare per la prima volta profili di legittimità costituzionale che riguardano le case da gioco aperte nel nostro Paese, non può esimersi dal rilevare che la situazione normativa formatasi a partire dal 1927 è contrassegnata da un massimo di disorganicità (...) Si impone quindi le necessità di una legislazione organica che razionalizzi l'intero settore ». E concludeva: « (...) Queste esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale (le quali si fanno valere soltanto nella ipotesi che il legislatore voglia mantenere le deroghe agli articoli da 718 a 722 del codice penale) vanno soddisfatte in tempi ragionevoli, per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto ».

Decorsi quindici anni da tale sentenza, essendo ormai più che passati i tempi ragionevoli indicati dalla stessa sentenza, tutti i comuni dell'ANIT ripresero nel 1999 una iniziativa che ha portato il tribunale amministrativo regionale di Catania (il più sollecito ad esaminare il ricorso presentato dal comune di Taormina) ad emettere una ordinanza di rinvio alla Corte costituzionale rilevando profili di legittimità costituzionale nel diniego del Ministero dell'interno all'apertura di un *casinò* nel territorio del comune suddetto.

La Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 12 luglio 2001 ha confermato, rafforzandola in maniera inequivocabile, la sentenza n. 152 del 6 maggio 1985 sentenziando: « Ciò posto, occorre rilevare che appare sempre più grave il problema della situazione normativa concernente le case da gioco aperte nel nostro Paese, la quale è contrassegnata (...) (riporta quanto scritto nella sentenza del 1985) (...) ». E conclude: « Se pertanto già nel 1985 la Corte ammoniva che le prospettate esigenze di organica previsione normativa su scala nazionale andavano soddisfatte "in

tempi ragionevoli per superare le insufficienze e disarmonie delle quali si è detto" è del tutto evidente che è ormai divenuto improrogabile — sempre che il legislatore intenda persistere nella politica di deroghe agli articoli 718-722 del codice penale — un intervento legislativo, non essendo più giustificabile un sistema normativo ormai superato e sotto diversi profili incoerente rispetto all'attuale quadro costituzionale ».

Credo che la Corte non possa dire di più, altro che non voglia emettere una vera e propria censura al Parlamento ed al Governo!

Ritengo allora che sia, oltre che per i motivi che si andranno successivamente ad elencare, istituzionalmente corretto che il Parlamento voglia finalmente affrontare, con una organica legge di regolamentazione, il problema delle case da gioco avendo una ottica nazionale del problema e dettando norme severe e moderne di gestione e di controllo.

D'altra parte ormai non sono più possibili ritardi: o si fa la legge organica di regolamentazione o, come dice espressamente la Corte costituzionale, non sono più ammesse deroghe agli articoli 718-722 del codice penale — e quindi « devono » essere revocate anche le deroghe oggi ammesse, che sono quelle delle quattro case da gioco esistenti!

Diciamo subito che è necessario fare in modo che nelle case da gioco esistenti ed in quelle che verranno autorizzate, la proposta di legge prevede un sistema di regole, di vigilanza e di controlli che impedisca effettivamente di non cadere mai nelle mani della criminalità organizzata e quindi divenire un luogo ove si può anche riciclare denaro sporco. Le quattro case da gioco italiane non sono mai state controllate dalla malavita più o meno organizzata (ed infatti non sono mai stati presi provvedimenti contro sindaci, prefetti, commissari di case da gioco o comunque gestori delle stesse, anche se si sono verificati reati a carico di singoli tecnici di gioco, i *croupier*, o di funzionari di controllo, fatti comunque sempre possibili per la presenza in ogni ambiente di singole « mele marce »), ma, al contrario

di quanto affermato da autorevoli rappresentanti delle Forze dell'ordine e della magistratura, la gestione in questi anni, anche se non sempre cristallina, non ha mai dimostrato la presenza di fatti riconducibili ad attività mafiose.

La proposta di legge, che prevede la non commistione tra pubblico e privato, ma anzi il controllo incisivo delle istituzioni sul gestore privato (Ministero dell'interno con l'Albo nazionale dei gestori delle case da gioco, articoli 6 e 7; Comitato per il coordinamento e la vigilanza, articolo 10; nucleo speciale di polizia dei giochi, articolo 11; servizio ispettivo comunale, articolo 9, comma 2, lettera e)) e comunque in tutta la filosofia a cui è ispirata, si prefigge come scopo primario quello di porre finalmente sotto controllo il gioco che si svolge nei *casinò* ed anche quello che si svolge nelle sale corse, negli ippodromi e nelle sale Bingo.

D'altra parte nel nostro Paese il gioco d'azzardo è stato talmente sponsorizzato dallo Stato, per ovvi motivi di bilancio, che si può dire senza tema di smentite che la stragrande maggioranza dei cittadini gioca ormai abitualmente a qualche gioco più o meno riconducibile ai « giochi d'azzardo mascherati » come il « gratta e vinci » (che non è altro che una forma di *roulette* dove la pallina è sostituita da una « grattata »), il lotto, il Superenalotto, i micidiali *videopoker* messi a disposizione di tutti, anche dei minorenni, in tutti i bar e locali più o meno attrezzati sparsi in tutto il Paese!

Ora si sono aggiunte anche le sale Bingo, alle quali poi sembra che verrà concesso di gestire sale attigue con *videopoker*!

Tutti giochi indirizzati o comunque alla portata soprattutto dei ceti meno abbienti e magari in età avanzata.

A questo punto si inserisce tutta la problematica legata al gioco clandestino, delle cosiddette « bische clandestine », che sono una realtà fortemente diffusa in tutto il territorio nazionale e che sono in grado di manovrare, come risulta anche da dati forniti da istituti specializzati a livello nazionale, diverse migliaia di milioni di

euro, somme che vengono, normalmente, gestite dalla criminalità organizzata e reimpiegate in attività criminose di valenza penale molto più grave (droga, usura, ricettazione, eccetera) rispetto al gioco d'azzardo clandestino.

Ritengo che una adeguata presenza di case da gioco sul territorio nazionale consentirebbe certamente non di eliminare, ma comunque di ridurre sensibilmente questo odioso fenomeno.

Vi sono anche, onorevoli colleghi, precisi motivi di ordine economico e sociale a sostegno della necessità di regolamentare, con una adeguata presenza su tutto il territorio nazionale, le case da gioco, che:

a) sono un completamento forte dell'offerta turistica e, poiché il turismo è un settore di vitale importanza per la nostra economia, è impensabile che l'Italia continui in questa situazione di forte penalizzazione che la vede circondata da oltre 650 case da gioco presenti negli altri Paesi europei;

b) possono essere un momento di sviluppo socio-economico e di equilibrio territoriale di aree turistiche che hanno bisogno di incentivazioni;

c) costituiscono sicuramente una possibilità concreta di creare nuova occupazione: 20 nuove case da gioco vorrebbero dire almeno 5-6 mila nuovi posti di lavoro diretti e quelli indotti, creati dallo sviluppo turistico del territorio interessato, possono essere sicuramente valutati intorno alle 15-20 mila unità.

La proposta di legge che viene sottoposta all'attenzione del Parlamento risponde pienamente alle problematiche evidenziate dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 152 del 1985 e n. 291 del 2001 e, come già detto, prevede norme precise per la gestione ed il controllo delle case da gioco e, tenendo conto dei problemi tecnici e politici emersi in questi ultimi tre lustri, regola in modo organico su scala nazionale:

1) le quattro case da gioco già presenti, che vengono ricondotte, in tempi

ragionevoli ed in modo equilibrato, nell'ambito di applicazione della legge, valida per tutto il settore (articolo 2, comma 5, articolo 5, commi 9 e 10, articolo 8, comma 4, e articolo 9, comma 4);

2) l'indicazione dei requisiti delle nuove case da gioco (con valenza su tutto il territorio nazionale), che devono essere autorizzate dal Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze sentite le regioni o le province autonome competenti per territorio (articolo 1, commi 2 e 3);

3) la gestione, che viene affidata in concessione, da parte dei comuni interessati, a società private iscritte all'Albo nazionale dei gestori delle case da gioco, quindi con un fortissimo controllo del Ministero dell'interno, che dovrà anche esercitare un incisivo controllo sugli azionisti e sulla gestione in genere (articoli 5 e 6). In questo modo viene risolto il problema del « controllatore — controllato » che tanti problemi ha creato sin'oggi: il ruolo del comune concedente ed il momento gestionale vengono chiariti in quanto il comune eserciterà esclusivamente compiti di controllo sull'attività del gestore, realizzando così la massima trasparenza;

4) i criteri di gestione, che sono molto precisi e severi, prescrivendo anche l'utilizzo delle moderne tecnologie, addive-

nendo ad una gestione formalmente e sostanzialmente corretta e rendendo praticamente impossibili eventi penalmente perseguibili (articoli 7, 9, 10 e 11);

5) un'equa ripartizione dei proventi netti, che coinvolge gli enti locali, le regioni (e con esse tutti i comuni) nonché lo Stato: in questo modo si corrisponde ad un preciso rilievo sollevato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 152 del 1985 (articolo 8);

6) un controllo molto preciso e permanente sulla gestione, che è attribuito al Ministero dell'interno, il quale lo esercita, come già detto, attraverso l'istituzione del Comitato per il coordinamento e la vigilanza (articolo 10) e di un nucleo speciale di polizia dei giochi (articolo 11) la cui attività si estende non solo sui *casinò*, ma anche sugli ippodromi, nelle sale Bingo, nelle sale scommesse e comunque su tutti i giochi d'azzardo autorizzati;

7) il riconoscimento dell'attività svolta dagli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupier*) attraverso l'istituzione dell'Albo nazionale dei *croupier* presso il Ministero dell'interno (articolo 12).

Concludo ribadendo il concetto che ormai dobbiamo provvedere con urgenza a regolamentare l'istituzione di nuove case da gioco (è « improrogabile » ha affermato la Corte costituzionale!).

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Istituzione di nuove case da gioco).

1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.

2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale di cui al comma 1 è attribuita al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le regioni o le province autonome che devono indicare comuni:

a) la cui vocazione turistica o termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche, o comuni che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e di servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, anche attraverso iniziative di riequilibrio territoriale;

b) la cui vocazione turistica risulti da data remota dimostrabile dalla esistenza *in loco* delle sopresse aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

c) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

d) che abbiano già ospitato strutture similari o che abbiano avanzato richiesta per l'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria

documentata ed avente rilevanza giuridica e storica.

3. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 70 mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dagli articoli da 142 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ART. 2.

(Procedura di autorizzazione).

1. L'istanza da parte del comune interessato avente i requisiti di cui al comma 2 dell'articolo 1, diretta all'autorizzazione all'apertura della casa da gioco, deve essere deliberata dal consiglio comunale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approvata a maggioranza assoluta dei membri del consiglio e inoltrata alla regione o alla provincia autonoma competente a rilasciare il parere sulla localizzazione ai sensi del citato comma 2 dell'articolo 1, nonché al Ministero dell'interno.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata da una dettagliata relazione comprovante:

a) il possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2;

b) le motivazioni socio-economiche e storiche che portano il comune a richiedere l'istituzione della casa da gioco;

c) le caratteristiche tecniche, logistiche e se presenti, storico-artistiche, della struttura destinata ad ospitare la casa da gioco, con l'indicazione delle eventuali modifiche agli strumenti urbanistici vigenti necessarie per la realizzazione della struttura stessa e per la sua operatività.

3. Sulla base delle istanze pervenute ai sensi del comma 1, la regione o la provincia autonoma competente, entro il termine di due mesi, esprime il parere sulla

localizzazione e sulle eventuali deroghe alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'interno. La mancata espressione del parere entro il termine previsto equivale all'espressione di parere favorevole.

4. L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'interno entro tre mesi dall'acquisizione del parere di cui al comma 3 ed ha durata ventennale a decorrere dall'apertura al pubblico della casa da gioco. L'autorizzazione può, a domanda, essere rinnovata anche più di una volta.

5. Per le quattro case da gioco esistenti sul territorio nazionale le autorizzazioni di rinnovo alla scadenza di quelle in corso alla data di entrata in vigore della presente legge hanno durata ventennale.

ART. 3.

(Istituzione di case da gioco periodiche o stagionali).

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 2 può essere rilasciata anche a due comuni purché ubicati nel territorio della stessa regione, previa domanda deliberata dai consigli comunali dei comuni interessati, per l'istituzione di due case da gioco operanti alternativamente nel corso dell'anno, secondo la ripartizione temporale di esercizio stabilita nella medesima deliberazione.

2. I comuni designati come sede della casa da gioco definiscono, con apposita convenzione deliberata dai rispettivi consigli comunali, i rapporti di compartecipazione agli utili ed alle attività promozionali e sociali della casa da gioco.

ART. 4.

(Sospensione e revoca dell'autorizzazione).

1. Il Ministro dell'interno, sentito il Comitato per il coordinamento e la vigilanza di cui all'articolo 10, può, con proprio decreto, sospendere e, nei casi più gravi, revocare l'autorizzazione di cui al-

l'articolo 2, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla presente legge o della concessione o del regolamento di attuazione di cui agli articoli 5 e 9, nonché per ragioni attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.

2. L'autorizzazione non può essere nuovamente rilasciata al comune cui è stata revocata prima che sia decorso un periodo di tempo minimo di cinque anni.

3. Qualora la sospensione dell'autorizzazione sia dovuta a violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge o del regolamento di attuazione, il Ministro dell'interno, sentito il presidente della giunta regionale interessata, nomina un commissario *ad acta* per la gestione straordinaria della casa da gioco.

ART. 5.

(Concessione).

1. L'esercizio e la gestione della casa da gioco sono affidati in concessione dal comune ai soggetti iscritti all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 e scelti attraverso apposita gara pubblica indetta dal comune sulla base del capitolato generale di cui all'articolo 7.

2. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal comune ai soggetti che si sono aggiudicati la gara pubblica e che sottoscrivono la convenzione che regola i rapporti di obbligazione tra il comune e i medesimi soggetti.

3. Il soggetto titolare della concessione esercita e gestisce direttamente la casa da gioco in osservanza del capitolato generale di cui all'articolo 7 e della convenzione di cui al comma 2 del presente articolo e non può cedere ad altri la concessione né delegare ad altri l'esercizio e la gestione della casa da gioco, salvo che per i servizi accessori non riguardanti l'attività di gioco, dei quali rimane responsabile.

4. Il soggetto titolare della concessione è tenuto a prevedere la partecipazione nel collegio dei sindaci revisori della casa da gioco di un rappresentante di nomina del comune con funzioni di presidente, nonché di altri due membri effettivi, uno

di nomina del Ministero dell'interno e uno di nomina della regione ove ha sede la casa da gioco.

5. Entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune, alla regione o alla provincia autonoma competente ed al Ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione ad essa connessa, relativo all'anno precedente.

6. La concessione ha la durata di dieci anni.

7. In casi eccezionali e per un periodo massimo di dodici mesi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, il comune può provvedere direttamente all'esercizio e alla gestione della casa da gioco nelle forme previste dal titolo V del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Ciascun soggetto iscritto all'Albo nazionale dei gestori di cui all'articolo 6 non può essere titolare di più di tre concessioni per l'esercizio e la gestione di case da gioco su tutto il territorio nazionale.

9. Per la casa da gioco di Saint Vincent il rinnovo della concessione per la gestione è approvato dal presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta sulla base di una specifica normativa adottata dal Consiglio della Valle, in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge.

10. Per la casa da gioco di San Remo, di Campione d'Italia e di Venezia, alla scadenza delle autorizzazioni in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentiti i comuni interessati, provvede al rinnovo dell'autorizzazione in conformità ai principi stabiliti dalla presente legge. Per la ripartizione dei proventi derivanti dall'attività delle medesime case da gioco, si provvede ai sensi del comma 4 dell'articolo 8.

ART. 6.

(Albo nazionale dei gestori delle case da gioco).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito entro e non oltre il termine di sei

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito Albo nazionale dei soggetti aventi i requisiti per l'esercizio e la gestione delle case da gioco, di seguito denominato « Albo ».

2. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità ed i requisiti per l'iscrizione all'Albo, nonché i casi di cancellazione dal medesimo. Tra i requisiti per l'iscrizione all'Albo sono compresi quelli previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

3. Per l'iscrizione all'Albo di società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, è necessario che le azioni o quote siano nominative e comunque deve essere dimostrata ed individuata la persona fisica proprietaria finale delle azioni o quote della società. Qualsiasi trasferimento a titolo oneroso o gratuito, e qualsiasi divisione di azioni o quote devono essere preventivamente comunicati all'Albo e autorizzati dal Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente si provvede per la costituzione di pegni e vincoli di ogni genere sulle azioni o quote.

4. Ai soggetti iscritti all'Albo si applica l'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

5. È inibita l'iscrizione all'Albo ai soggetti a cui è vietata la partecipazione alla conduzione di case da gioco nei Paesi membri dell'Unione europea e negli altri Stati.

ART. 7.

(Capitolato generale).

1. Il Ministro dell'interno predispone, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il capitolato generale e speciale di appalto contenente le modalità della gara pub-

blica di cui all'articolo 5, disciplinando inoltre:

a) le garanzie che il comune è tenuto a richiedere al concessionario, che deve prestare adeguate fidejussioni bancarie;

b) i requisiti morali e professionali, ulteriori a quelli indicati dalla presente legge, nonché le condizioni finanziarie e patrimoniali che deve possedere il concessionario;

c) la percentuale minima e massima di utile lordo a favore del concessionario da applicare in sede di gara per l'affidamento, da determinare in relazione alle caratteristiche specifiche di ogni singola casa da gioco;

d) la percentuale minima sui proventi lordi del gestore da destinare ad iniziative promozionali e a manifestazioni di alto interesse turistico e sociale, che vanno indicate in modo analitico dall'amministrazione comunale concedente;

e) le ipotesi di revoca della concessione senza titolo al risarcimento dei danni, qualora il concessionario perda i requisiti necessari per mantenere la concessione o l'iscrizione all'Albo, ovvero violi le condizioni previste dalla concessione;

f) l'impegno alla osservanza degli obblighi in materia di controlli di cui agli articoli 9, 10 e 11;

g) la composizione della commissione giudicatrice e aggiudicatrice della gara di appalto della concessione per la gestione della casa da gioco, in modo da assicurare una prevalenza di membri estranei al comune ed alla regione o alla provincia autonoma competenti per territorio.

ART. 8.

(Ripartizione dei proventi).

1. I proventi della casa da gioco, al netto della percentuale spettante al gestore

a seguito del contratto di concessione, sono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco, con vincolo di destinazione:

1) al potenziamento dei servizi turistici e degli uffici competenti in materia di informazione e stampa;

2) a manifestazioni di significativa rilevanza nel mondo musicale, artistico, storico, cinematografico, culturale e sportivo;

3) all'adeguamento della sede della casa da gioco e delle relative infrastrutture compreso il ripiano dei mutui eventualmente accesi a tale scopo;

4) al finanziamento di opere pubbliche di viabilità, acquedotti, fognature e strutture pubbliche a sostegno dello sviluppo turistico nonché al restauro di immobili di interesse storico e artistico;

5) al finanziamento dei servizi sociali con particolare riferimento al gioco compulsivo e alle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;

b) il 25 per cento alla regione nel cui territorio ha sede la casa da gioco per il finanziamento dei sistemi turistici di cui alla legge 29 marzo 2001, n. 135, e per il finanziamento di opere pubbliche di viabilità, di acquedotti e di fognature finalizzate al sostegno dello sviluppo turistico preferibilmente nei comuni limitrofi a quello sede della casa da gioco, nonché al finanziamento di progetti socialmente utili con valenza su tutto il territorio regionale particolarmente per la prevenzione del gioco compulsivo;

c) il 25 per cento al bilancio dello Stato per essere riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze, per il potenziamento degli organici e l'ammmodernamento delle strutture e delle attrezzature dell'Arma dei carabinieri, della Po-

lizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza.

2. I proventi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 sono sottoposti all'obbligo della rendicontazione distinta e separata nei rispettivi bilanci.

3. Per le finalità di cui al presente articolo le amministrazioni interessate sono autorizzate a procedere a nuove assunzioni di personale anche in deroga ad eventuali disposizioni di programmazione delle assunzioni ai sensi della normativa vigente.

4. Le case da gioco di San Remo, di Venezia e di Campione d'Italia concordano con il Ministero dell'interno, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di ripartizione delle entrate ai sensi di quanto previsto dal presente articolo. Per il riparto dei proventi della casa da gioco di Saint Vincent, si applica la normativa vigente.

ART. 9.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione della medesima.

2. Il regolamento di attuazione prevedere, in particolare:

a) le specie e i tipi di giochi praticati e la loro specifica regolamentazione nonché i giorni in cui, per speciali ricorrenze e festività, è fatto divieto di esercitare il gioco;

b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina di accesso dei giocatori. In tale ambito deve essere stabilito che, ferma restando la facoltà del gestore di non ammettere a sua discrezione soggetti ritenuti non desiderati, è comunque vietato l'ingresso a quanti abbiano precedenti penali per associazione a

delinquere di stampo mafioso o per usura, o per i reati che comportano la perdita del diritto al voto; l'accesso alla casa da gioco è comunque vietato ai minori di diciotto anni ed ai residenti nel comune sede della casa da gioco;

c) le disposizioni particolari sui criteri della gestione e del controllo all'interno della casa da gioco, prevedendo l'utilizzazione di sistemi di controllo a mezzo video o di altri sistemi analoghi nelle sale in cui sono praticati i giochi e sui tavoli da gioco;

d) le modalità di svolgimento per le operazioni di cambio di assegni, di valuta estera o altro, nonché di anticipazione, da praticare ad un tasso d'interesse non superiore al tasso ufficiale di sconto, riconoscendo altresì solo agli enti gestori la possibilità di esercitare l'azione di recupero dei crediti in deroga a quanto previsto dall'articolo 1933 del codice civile. La autorizzazione relativa all'esercizio della predetta attività deve essere preventivamente concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze;

e) l'istituzione di un servizio ispettivo comunale al quale attribuire compiti di controllo sulla regolarità della gestione, sullo svolgimento del gioco, sugli incassi e sulla loro ripartizione secondo criteri e modalità che devono essere accettati dal gestore e fare parte integrante della convenzione di cui al comma 2 dell'articolo 5.

3. I comuni autorizzati all'esercizio di una casa da gioco ai sensi dell'articolo 2 devono, entro il termine di tre mesi dall'indizione della gara di appalto, adottare con delibera del consiglio comunale il regolamento di attuazione, prevedendo eventuali norme più restrittive che le particolari caratteristiche del proprio territorio rendano opportune.

4. Per quanto attiene la casa da gioco di Saint Vincent, i controlli sull'esercizio e la gestione sono istituiti dalla regione autonoma della Valle d'Aosta nell'ambito dei criteri fissati dal regolamento di attuazione.

ART. 10.

*(Comitato per il coordinamento
e la vigilanza).*

1. Entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dell'interno il Comitato per il coordinamento e la vigilanza (CCV) delle attività previste dalla presente legge, con compiti di indirizzo, di coordinamento e, avvalendosi anche del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, di controllo dell'attuazione delle norme della medesima legge.

2. Il CCV è nominato con decreto del Ministro dell'interno ed è composto da un suo rappresentante, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, da un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, dal responsabile del nucleo speciale di polizia dei giochi di cui all'articolo 11, dal presidente dell'Albo e dal presidente dell'Albo nazionale dei *croupier* di cui all'articolo 12.

3. In caso di esame di problemi relativi ad una singola casa da gioco, devono essere chiamati a partecipare alla seduta del CCV il sindaco del comune sede della casa da gioco interessata e il presidente della società di gestione; analogamente, nel caso di problemi specifici del personale delle case da gioco, devono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle associazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

ART. 11.

(Polizia dei giochi).

1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, è istituito il nucleo speciale di polizia dei giochi, composto da personale specializzato della Polizia di Stato, del-

l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con compiti specifici di prevenzione, di informazione e di polizia giudiziaria per il controllo dell'esercizio e della gestione degli ippodromi, delle case da gioco, delle sale Bingo e di tutti i giochi autorizzati.

2. Ai fini dell'attuazione dei controlli di cui al comma 1, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco clandestino, il nucleo speciale di polizia dei giochi può:

a) ispezionare tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato e non, ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini e di accertamento;

b) verificare per conto dell'Albo le qualifiche e le qualità finanziarie di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'Albo medesimo e di quanti, in maniera diretta o indiretta, partecipano alla gestione di case da gioco;

c) tenere sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, sale Bingo e sale giochi e scommesse e comunque tutte le aziende e le persone coinvolte, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nelle scommesse negli ippodromi o di qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo.

3. Le notizie sulla clientela delle sale da gioco, comunque conosciute attraverso i controlli di cui al presente articolo, non possono essere, in alcun modo, utilizzate ai fini fiscali contro la stessa.

4. Il nucleo speciale di polizia dei giochi è affiancato da un gruppo tecnico-amministrativo che può essere composto anche da specialisti esterni, i cui compiti essenziali sono il controllo e la verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, in collaborazione con il servizio ispettivo comunale di cui all'articolo 9, comma 2,

lettera e), nonché la verifica ed il controllo dei bilanci e dei libri sociali delle società concessionarie, anche per gli effetti del comma 3 dell'articolo 6. Il nucleo speciale di polizia dei giochi ed il gruppo tecnico-amministrativo hanno libero accesso a tutte le case da gioco, ed a qualsiasi dato contabile e amministrativo ritenuto necessario.

ART. 12.

(Albo nazionale dei croupier).

1. Presso il Ministero dell'interno è istituito l'Albo nazionale degli impiegati tecnici delle case da gioco (*croupier*).

2. Entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della giustizia, sentite le associazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria, stabilisce con proprio decreto i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione all'Albo di cui al comma 1, di sospensione e di cancellazione dal medesimo, nonché i casi di incompatibilità.

3. Il trattamento economico e normativo e le mansioni dei *croupier* sono definiti attraverso apposito contratto collettivo nazionale di lavoro, con articolazione aziendale, da stipulare fra le parti di cui al comma 2.

ART. 13.

(Case da gioco sulle navi).

1. Per l'esercizio e la gestione di una casa da gioco sulle navi appartenenti ai soggetti italiani iscritti al Registro internazionale ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, le società armatoriali interessate devono richiedere apposita autorizzazione al Ministero dell'interno che la rilascia d'intesa con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento di quanto indicato all'articolo 6, numero 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995.

3. La disciplina economica e normativa e le mansioni degli impiegati tecnici delle case da gioco operanti su navi sono determinate da apposite norme contenute nel contratto collettivo nazionale di cui al comma 3 dell'articolo 12.

ART. 14.

(Disposizioni comuni e regime fiscale).

1. Agli effetti giuridici e della vigilanza i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

2. Alla gestione delle case da gioco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374.

3. I proventi derivanti all'ente pubblico concedente costituiscono, a tutti gli effetti, entrata di natura pubblicistica da classificare in bilancio quali entrate tributarie, ai sensi dell'articolo 19 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 488.

4. Il trattamento dei proventi di cui al comma 1 si applica anche nei confronti di ogni altro beneficiario.

5. Le vincite realizzate presso le case da gioco italiane sono esenti da imposte.

ART. 15.

(Incompatibilità)

1. Gli amministratori ed i funzionari dei comuni sedi di casa da gioco ed i loro congiunti, parenti ed affini sino al quarto grado non possono partecipare in qualsiasi forma ai soggetti gestori delle case da gioco, né assumere incarichi e appalti di

qualsivoglia natura e specie relativi alla casa da gioco se non sono decorsi almeno due anni dalla data di cessazione dalla carica o dal servizio.

2. Gli amministratori, i soci ed i dipendenti con funzioni direttive o comunque apicali dei soggetti gestori delle case da gioco, nonché i loro congiunti e ascendenti e discendenti in linea retta sono ineleggibili alle cariche di sindaco, di assessore e di consigliere dei comuni sede della casa da gioco, se non sono decorsi tre anni dalla rimozione della causa di ineleggibilità.

ART. 16.

(Sanzioni penali).

1. Le pene previste agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale per l'esercizio e la partecipazione ai giochi d'azzardo non autorizzati sono raddoppiate.

€ 0,52



14PDL0024570